



WEBINAR – martedì 23 marzo 2021
FOCUS NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Webinar

Le notifiche delle violazioni del codice della strada

Focus

Il messo comunale nel nostro ordinamento: premessa generale

☀️ Tipi di notifica:

la notifica giudiziaria (civile, penale, amministrativa): art. 137 CPC e ss.; artt. 148 e ss. CPP;

la notifica tributaria o fiscale (atti del contribuente): art. 60 e ss. DPR 600/1973, art. 26 DPR 602/1973;

la notifica amministrativa: solo norme generali vigenti (art. 10 L. 265/1999; art. 12 L.890/1982; art. 201 CdS; art. 15 *bis* DPR 445/2000)

Art. 201 CdS comma 3

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Notifiche del Codice della strada e delle sanzioni amministrative

☀ Le violazioni al Codice della Strada

art. 201 CdS

organi notificatori

organi di polizia art. 12 CdS

messi comunali

funzionari amministrazione

modalità di notifica

“ai sensi del CPC”

in realtà, per analogia

☀ Gli illeciti amministrativi

la depenalizzazione

art. 14 L.689/1981

organi notificatori

funzionari amministrazione

altri organi previsti dalle leggi vigenti

notifiche amministrative: art. 10 L.265/1999

Notifiche e raccomandate postali ex DL 18/2020

Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. **Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.**

Webinar

Le notifiche delle violazioni del codice della strada

Quesiti

**SI RICHIEDONO APPROFONDIMENTI CIRCA
TEMPI E MODALITÀ IN EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA: PROROGHE, SCADENZE
DELLA NOTIFICA, NOTIFICHE TRAMITE PEC**

**RICEVO SPESSO RICHIESTE DI NOTIFICA
VERBALI C.D.S. AL L. R. DI DITTE, IN VIRTÙ
DEL MOTIVO CHE LE LORO PEC NON
RICEVONO LE NOTIFICHE. A PARTIRE
DALL'OBBLIGO DELLA PEC PER LE PERSONE
GIURIDICHE SE NE PUÒ DEDURRE LA VALIDA
NOTIFICA COMUNQUE PER PEC O NO**

**RICEVO SPESSO RICHIESTE DI NOTIFICA
VERBALI C.D.S. AL L. R. DI DITTE, IN VIRTÙ
DEL MOTIVO CHE LE LORO PEC NON
RICEVONO LE NOTIFICHE. A PARTIRE
DALL'OBBLIGO DELLA PEC PER LE PERSONE
GIURIDICHE SE NE PUÒ DEDURRE LA VALIDA
NOTIFICA COMUNQUE PER PEC O NO**

**QUANDO SI STAMPA L'ATTO, FACCIAMO
ATTESTAZIONE CONFORMITÀ DELLE PAGINE
STAMPATE. COME CONTARLE?**



**QUANDO RESTITUIAMO L'ATTO VIA PEC SI
SCANSIONANO TUTTE LE PAGINE, ANCHE LA
SECONDA COPIA DELL'ATTO?(ES. IN CASO DI
RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO?)**

**QUALCHE DELUCIDAZIONE SULLA NOTIFICA
AI SENSI DELL'ART. 143 C.P.C., SOPRATTUTTO
RIGUARDO ALLA PUBBLICAZIONE O MENO
DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI**

**LA NOTIFICA AGLI IRREPERIBILI EX ART 143
CPC PREVEDE L'OBBLIGO DI AFFISSIONE
DELL'AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE**



**NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE: SE
NON È INDICATO IL LEGALE
RAPPRESENTANTE NEL VERBALE POSSO
NOTIFICARE COMUNQUE A LUI?**

NEL CASO IN CUI SI PRESENTASSE UNA NOTIFICA IN BUSTA CHIUSA PERSONALE LA COPIA CHE RIMANE ALL'ENTE VA MESSA IN BUSTA OPPURE ALLEGO LA RELATA CHE FACCIAMO FIRMARE ALLA RICEZIONE?

**NEL CASO DI RINOTIFICA PER ESITO
NEGATIVO TENTATIVO A MEZZO POSTA AI
SENSI ART. 149 CPC DA QUANDO
DECORRONO I TERMINI?**

LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PEC. EFFICACIA TRASMISSIONE PEC SU ATTI FISCALI E RESTITUZIONE PEC ALL' ENTE ISTANTE E CONSERVAZIONE ATTI CARTACEI

LA COMPETENZA TERRITORIALE CUI SOGGIACE IL MESSO COMUNALE ED IL MESSO NOTIFICATORE RIGUARDA ANCHE LE NOTIFICHE A MEZZO PEC

**E' LECITO CONTATTARE TELEFONICAMENTE I
CITTADINI PER COMUNICARE SANZIONE
AMMINISTRATIVA E NOTIFICARLA NELLA
SEDE DEL COMUNE, ANCHE IN
CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE
PANDEMICA**

**DA QUALE DATA DECORRONO I 10 GG DI
GIACENZA QUANDO IL MESSO NOTIFICATORE
APPLICA GLI ARTT. 140 E IL 143? ABBIAMO
RISCONTRATO DIVERGENZE TRA I DIVERSI
COMUNI**

Grazie per l'attenzione

Avv. Alessandro Scarpa